

COMUNE DI NEVIANO

29 GIU. 2017

PROT. N°

5028

ALLEGATO A

SCHEMA CONTRATTO CONCESSIONE IN COMODATO AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO O PROMOZIONE SOCIALE DI LOCALI AL PRIMO PIANO DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA Dante, 1 (ex plesso scolastico Dante Alighieri)

L'anno **duemiladiciasette** (2017) addì **29** del mese di **GIUGNO** presso la Residenza Comunale tra i sigg.:

1) Ing. **ALESSANDRO ROCCO** ^{VERONA} Dirigente del Settore Tecnico, presso il Comune di Neviano, il quale interviene in nome, per conto e interesse del **Comune di Neviano, C.F. 80010970756** in esecuzione della Delibera G.C. n. **54** del **22-06-2017**, dichiarata immediatamente eseguibile, a norma di legge;

E

2) Sig. **MICHELE GIANNOTTI** ^A nato a **COPERTINO** il **06-03-1980** il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante dell'associazione di volontariato/promozione sociale **GIOVANISSIMI DEL SALENTO** con sede in **NEVIANO** C.F. **93132660759**;

PREMESSO

- **che** con Delibera G.C. n. **54** del **22-06-2017** per le motivazioni tutte ivi riportate, si è disposto di concedere all'associazione **GIOVANISSIMI DEL SALENTO** in comodato gratuito, parte dell'immobile comunale sito in via Dante, 1 Neviano;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Il Comune di Neviano, come sopra rappresentato, concede in comodato gratuito all'associazione di volontariato/promozione sociale **GIOVANISSIMI DEL SALENTO** ^{A.P.S.} con sede in **NEVIANO** C.F. **93132660759**, che, come sopra rappresentata, accetta, l'uso di n. **1** vani, (per un totale di mq. **27**), all'interno dell'immobile sito in Via Dante, 1 a Neviano, locali tutti iscritti al Catasto Urbano del Comune di Neviano al Foglio **3**, particella **971**, individuati a mezzo di tratteggio nell'allegata planimetria, che della presente forma parte integrante e sostanziale, (All. ".....").



ART. 2

I locali oggetto del presente atto vengono concessi in comodato per anni UNO decorren ti dalla data di sottoscrizione del presente atto e scadenti il 29-06-2018.

È espressamente vietato il rinnovo tacito e/o la cessione a terzi del contratto e/o il subentro nel contratto di comodato da parte di altri a qualsiasi titolo, compresa la locazione sotto pena della restituzione immediata del bene oltre al risarcimento del danno.

È fatto salvo l'esercizio da parte del comodatario della facoltà di cui al successivo art. 3.

L'eventuale concessione in comodato dei medesimi locali all'associazione GIOVANISSIMI DEL SALENTO A.I. per un periodo successivo alla scadenza del presente atto sarà oggetto di un apposito nuovo contratto.

ART. 3

I locali dovranno essere utilizzati dall'associazione GIOVANISSIMI DEL SALENTO A.P.S. comodatario, per l'uso consentito in relazione alla destinazione dell'immobile e, nello specifico, esclusivamente per lo svolgimento delle proprie attività statutarie.

Al termine di ogni anno di concessione, il comodatario dovrà presentare all'Amministrazione una relazione relativa alle attività svolte all'interno dei locali concessi in uso.

L'Associazione GIOVANISSIMI DEL SALENTO A.P.S. a norma dell'art. 1804 del Codice Civile, è tenuta a custodire e conservare l'immobile con la diligenza del buon padre di famiglia.

ART. 4

Il comodatario dovrà farsi carico di sostenere gli oneri dei consumi per tutte le utenze relative alla porzione di immobile utilizzato (acqua, gas, energia elettrica,). I consumi relativi alle utenze di acqua, gas ed energia elettrica dovranno essere rimborsati annualmente al comune di Neviano, che provvederà ad inviare all'associazione un rendiconto, contenente il calcolo della quota a carico del comodatario, redatto tenendo conto del consumo totale diviso per ogni associazione a cui è stato assegnato il vano in comodato d'uso gratuito;


L'Associazione dovrà altresì farsi carico delle spese di manutenzione ordinaria dei locali concessi, nonché della pulizia dei suddetti locali in modo da assicurare la costante idoneità degli stessi allo svolgimento delle attività sociali.

Le spese di manutenzione straordinaria sono poste a carico del Comune comodante, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1808, comma secondo del c.c. con l'obbligo di immediata informazione per queste spese.

Per ogni miglioramento al bene non concordato dalle parti, il comodante non è tenuto ad alcun rimborso.

ART. 5

Il Comune comodante si riserva la facoltà di revocare il presente comodato qualora i locali



vengano utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dal precedente art. 3, in caso di concessione dell'uso temporaneo di alcuni locali, oggetto del presente comodato, ad altre associazioni od a privati al di fuori dell'ambito del perseguimento delle finalità statutarie dell'associazione GIOVANNISSIMI DEL SALENTO A.P.S. con previsione di un corrispettivo, ovvero di un rimborso spese forfetario palesemente superiore ai consumi presunti delle utenze varie per il periodo di utilizzo da parte di terzi. In tali ipotesi l'esercizio della facoltà di revoca non richiederà alcun preavviso da parte del Comune e la stessa sarà immediatamente efficace dal momento della avvenuta comunicazione al comodatario.

Il Comune comodante si riserva altresì la facoltà di revocare il presente comodato qualora venga individuata dall'Amministrazione Comunale una diversa destinazione dell'immobile in oggetto o di parte di esso. In tal caso il Comune comunicherà la data del recesso con lettera Raccomandata A.R. da inviarsi con anticipo di almeno tre mesi.

Il Comodatario potrà recedere dal presente contratto in qualunque momento, dandone idonea comunicazione scritta al Comune e provvedendo alla formale riconsegna dei locali, previo sopralluogo dell'Ing. del Comune.

ART. 6

Al termine della scadenza del Comodato o alla data del recesso di cui al precedente articolo, i locali dovranno essere restituiti all'Amministrazione Comunale liberi da beni e persone ed integri salvo il normale deterioramento per l'uso.

Alla restituzione dei locali, il comodante si riserva il diritto di essere risarcito dei danni qualora il deterioramento riscontrato sia dovuto ad un uso non conforme a quanto pattuito nel presente contratto, salvo che il comodatario provi o che il bene sarebbe comunque perito o la sua conformità dell'uso.

ART. 7

Il comodatario si assume ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose che fossero procurati all'interno dei locali oggetto del presente atto, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito. A tal fine dovrà essere stipulata apposita polizza assicurativa a copertura di detto rischio.

ART. 8

Per quanto non previsto dal presente atto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile.

ART. 9

L'Associazione GIOVANNISSIMI DEL SALENTO A.P.S. dichiara di aver preso visione dei locali oggetto del presente comodato e di ritenerli idonei all'uso convenuto.

Il comodatario dichiara pertanto di rinunciare ad ogni garanzia per vizi occulti ad esclusione di



quanto stabilito negli articoli 1812 e 1229 del c.c.

ART. 10

Le parti eleggono espressamente domicilio legale come in appresso indicato:

- il Comune di Neviano, Comodante, (codice fiscale e partita iva n.) presso la propria sede Municipale in Neviano via Dante, n° 4;
- GIOVANISSIMI DEL SALENTO A.P.S., Comodatario (codice fiscale e partita iva n. 93132660759) ai fini di questo contratto, presso _____.

In caso di controversie il foro competente ed esclusivo è quello del luogo dove è posto l'immobile.

ART. 11

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto saranno a carico del comodatario.

ART. 12

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla disciplina vigente in materia (Codice Civile e T.U. Enti locali).

Per il Comune di Neviano

Per l'Associazione

GIOVANISSIMI DEL SALENTO
Ass. di Promozione Sociale - Onlus
Sede Legale Via Foggia, 13
73040 NEVIANO (LE)
C.F. 93132660759